



Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

**Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria
al Contrattato Collettivo Integrativo –
Parte economica anno 2021
per il personale non dirigente
dell'UNIONE DEI COMUNI
VALLI E DELIZIE**

(Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001
Circolare MEF –IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati
al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/)

PARTE I – La Relazione illustrativa

Modulo I

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	<p>IPOTESI DEL 30/06/2021 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) PARTE ECONOMICA 2021 connesso al CCI TRIENNIO 2019/2021 per il personale non dirigente sottoscritto il 09/05/2019 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie</p>	
Periodo temporale di vigenza	Anno 2021	
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti) nominata con delibera di G.U. n. 36 del 14/06/2018:</p> <p>Presidente della delegazione Dr.ssa CRIVELLARI RITA Segretario Generale dell'Unione</p> <p>Componenti della delegazione: Bertarelli Elena – Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali Ciarlini Carlo – Dirigente del Corpo Polizia Locale Cesari Luisa – Dirigente del Settore Programmazione Territoriale e del Settore SUAP Travasoni Patrizia - Dirigente del Settore Finanze Nascosi Leonardo – Dirigente del Settore SIA</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL FP UIL FPL CISL FP CSA RSU</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL FP UIL FPL CISL FP RSU</p>	
Soggetti destinatari	PERSONALE NON DIRIGENTE	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2021	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte del Revisore dei Conti.
	Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso, l'Organo di controllo interno, il Revisore dei Conti dovesse effettuare rilievi questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione definitiva.

	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 Sì con deliberazione di Giunta Unione n. 23 del 27/04/2021, il Piano della Performance per il triennio 2021/2023</p> <p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 Sì con deliberazione G.U n. 8 del 03/03/2021 (Sezione 5 del Piano di prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità nell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, aggiornamento triennio 2021/2023)</p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì</p> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Sì in data 04/12/2020 il Nucleo di Valutazione ha validato definitivamente la relazione performance riferita al 20198 approvata con delibera di G.U. n. 63 del 03.12.2020.</p> <p>È in corso di elaborazione e validazione la performance per l'anno 2020.</p>
<p>Eventuali osservazioni</p>		

Modulo II
Illustrazione dell'articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.

La disciplina dei criteri di utilizzo delle risorse decentrate per il personale non dirigente dell'**Unione dei Comuni Valli e Delizie**, in applicazione del disposto dell'art. 7, del CCNL 21.05.2018, per l'anno 2021, sono stabilite nel CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019.

Nel CCI 2019/2021 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie vengono stabiliti:

1. I criteri per il riconoscimento delle progressioni orizzontali di cui all'art. 16 del CCNL 21.05.2018;
2. I criteri per l'utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto (art. 33 tabella D del CCNL del 22.1.2004);
3. I criteri per il riconoscimento della incentivazione alla Performance individuale e organizzativa (art. 68 c. 2, lett. a) e b);
4. I criteri per il riconoscimento del premio differenziale individuale (art. 69 del CCNL 21.05.2018);
5. I criteri per il riconoscimento dell'indennità per condizioni di lavoro (art. 70 bis CCNL 21.05.2018)
6. I criteri per il riconoscimento dell'indennità per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies, CCNL 21.05.2018);
7. I criteri per il riconoscimento dell'indennità di turno (art. 23 del CCNL 21.05.2018);
8. I criteri per il riconoscimento dell'indennità reperibilità (art. 24 del CCNL 21.05.2018);
9. I criteri per il riconoscimento dell'attività prestata nel giorno di riposo settimanale (art. 24, comma 1, del CCNL 14/9/2000);
10. I criteri per il riconoscimento dell'indennità di direzione e di staff (art. 37, c. 4, del CCNL 6/7/95);
11. I criteri per il riconoscimento dell'indennità di servizio esterno (art. 56 quinquies del CCNL 21.05.2018);
12. I criteri per il riconoscimento dell'indennità di Funzione (art. 56 sexies del CCNL 21.05.2018);
13. I criteri per il riconoscimento delle prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere private;
14. I criteri per l'erogazione degli incentivi per le specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018,;
15. L'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 38 del CCNL 14.09.2000;
16. I criteri per l'applicazione della Previdenza integrativa ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992;
17. I criteri per l'utilizzo delle somme non corrisposte;
18. i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative;
19. i criteri per la correlazione tra la retribuzione di risultato delle Posizioni organizzative con i compensi previsti da specifiche disposizione di legge;
20. la disciplina da applicare in caso di personale comandato o distaccato, di personale parzialmente utilizzato dalle unione di Comuni e per i servizi in convenzione;
21. la disciplina per il riconoscimento del Buono Pasto;
22. l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale;
23. la disciplina della flessibilità dell'orario di lavoro;
24. la disciplina dell'orario multi periodale;

- 25. la disciplina del welfare integrativo;
- 26. Le misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 27. Le garanzie per il funzionamento dei servizi essenziali nel caso di sciopero.

L'art. 3, comma 4 del CCI 2019/2021 dell'Unione Valli e Delizie, stabilisce che la negoziazione dei criteri di riparto delle risorse del Fondo tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL 21.05.2018, avvenga a cadenza annuale.

Il contratto collettivo integrativo parte economica anno 2021, così come contemplato dall'art. 7 del CCNL 21/05/2018, definisce la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 68 del medesimo CCNL per l'anno 2021.

Inoltre nel CCI si prende atto della quantificazione per l'anno 2021 delle risorse di cui all'Art. 14 del CCNL 01/04/1999 (LAVORO STRAORDINARIO).

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo delle risorse decentrate.

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018 vengono quantificate per l'anno 2021 in € **324.460,30**, così suddivise:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a € **284.456,55 =**
- Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a € **40.003,75 =.**

L'utilizzo è così di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Progressioni orizzontali storiche art. 16 CCNL 21.05.2018	98.578,27
Nuove progressioni orizzontali dal 01.01.2021 art. 16 CCNL 21.05.2018	11.300,00
Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004 (escluso pers. t.d. e neo assunti)	26.111,85
Ex indennità di direzione e staff VIII q.f. art. 17, comma 3, CCNL 1/4/1999	-
Indennità Condizioni di Lavoro art. 70 bis CCNL 21.05.2018/ Maneggio Valori	500,00
Indennità Condizioni di Lavoro art. 70 bis CCNL 21.05.2018/ indennità Rischio	-
Indennità Condizioni di Lavoro art. 70 bis CCNL 21.05.2018/ indennità di disagio	-
Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL 21.05.2018	23.000,00
Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 2 del CCNL 21.05.2018	1.550,00
Indennità di Servizio Esterno - art. 56 sexies CCNL 21/05/2018 (Polizia Locale) dal 01/06/2018/ rischio fino al 31/05/2018	7.300,00
Indennità di Funzione - art. 56 sexies CCNL 21/05/2018 (Polizia Locale)	10.450,00

Indennità di Turno (art. 23 CCNL 21.05.2018)	62.000,00
Indennità di reperibilità art. 24 CCNL 21.05.2018	13.500,00
Maggiorazione per servizio prestato nel giorno di riposo settimanale art. 24, c. 1 CCNL 14/09/00	200,00
Premio eccellenza art. 69 CCNL 21.05.2018	2.710,95
Performance Organizzativa art. 68 c. 2 lett a) CCNL 21.05.2018	10.000,00
Performance operative ed Individuale art. 68 c. 2 lett b) CCNL 21.05.2018 (performance individuale)	57.259,23
Compensi Incentivazione ICI (art. 68 c. 2 lett g) di cui alle risorse dell'art. 67c. 23 lett. C) CCNL 21.05.2018)	-
Service ASP (art. 68 c. 2 lett g) di cui alle risorse dell'art. 67c. 23 lett. C) CCNL 21.05.2018)	-
TOTALE GENERALE	324.460,30

C) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa.

Il CCI parte economica 2021 non produce effetti abrogativi impliciti inoltre al fine di semplificare la lettura il CCI triennio 2019/2021 disciplina tutti gli istituti contrattuali.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.

Tale coerenza è garantita dall'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) applicato nell'Ente.

Al fine dell'armonizzazione dei sistemi di valutazione tra l'Unione e gli Enti aderenti, è stato approvato un nuovo Regolamento per la definizione, misurazione e valutazione delle performance da applicarsi all'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, a decorrere dall'anno 2019 recepito integralmente nel nuovo "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" approvato con delibera di G.U. n. n. 89 del 23.12.2019, e successivamente riapprovato con modificazioni con Deliberazione di Giunta Unione n. 17 dell'11.03.2020.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 e dell'art. 16 del CCNL 21.05.2018

Le nuove progressioni orizzontali previste dall'ipotesi del CCI sono realizzate nel rispetto del principio di selettività secondo i criteri indicati all'art. 4 del CCI 2019/2021, adeguati all'applicazione del nuovo sistema di valutazione e dell'art. 16 del CCNL 21/05/2018

F) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

Come previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) tutto il sistema incentivante di produttività è strettamente legato al piano della performance approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 23 del 27/04/2021 e pertanto teso al miglioramento della performance dell'ente.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Il CCI parte economica 2021 dell'Unione Valli e Delizie, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dalla G.U. n. 18 del 07/04/2021, tende alla massima armonizzazione tra l'Unione ed i Comuni facenti parte l'Unione delle modalità di riconoscimento degli istituti contrattuali previsti dal nuovo CCNL 21.05.2018.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:

- Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
- Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.

Il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 dell'Unione Valli e Delizie, era stato quantificato, per la parte stabile, con determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 84 del 04/03/2021 in complessivi **€. 284.456,55**, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali.

Nella quantificazione del fondo delle Risorse decentrate si era dato atto inoltre che la stessa sarebbe stata soggetta a rideterminazione a seguito della certificazione di eventuali economie ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 21/05/2018 del Fondo relativo ad anni precedenti, della quantificazione delle risorse variabili da parte della Giunta dell'Unione e della verifica del trattamento economico accessorio per l'anno 2021 complessivo, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, che comunque sarebbe stata sottoposta a validazione dell'organo di revisione contabile prima della contrattazione decentrata integrativa in sede di certificazione dell'ipotesi di CCI ai sensi dell'art. 8 del CCNL 21/05/2021.

Il Fondo delle risorse decentrate dell'Unione Valli e Delizie per l'anno 2021, oggetto della presente certificazione, a seguito delle indicazioni della Giunta Unione con deliberazione n. 18 del 07.04.2021 in merito al finanziamento delle risorse variabili, è quantificato, in applicazione del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, in complessivi **€. 324.460,30**.

Nella quantificazione Fondo delle Risorse Decentrate dell'Unione per l'anno 2021 si è tenuto conto in particolare:

- a) della quota del trattamento economico a carico delle risorse Decentrate trasferita dal Comune di Argenta all'UNIONE Valli e Delizie, quale "zainetto personale del dipendente", quantificata con determinazione n. 607 del 28.12.2016, in complessivi €. 2.961,58, relativa all'assunzione mediante mobilità per trasferimento dal Comune di Argenta all'Unione dei Comuni Valli e Delizie del Funzionario attività amministrative contabili cat. D3 (D4) con decorrenza dal 01/01/2017;
- b) della quota del trattamento economico a carico delle risorse Decentrate trasferita dall'UNIONE Valli e Delizie all'ASP Eppi Manica Salvatori, quale "zainetto" del personale dell'Area Minori trasferito dall'Unione all'ASP Eppi Manica Salvatori con determinazione n. 626/2016 dal 01.01.2017, secondo le indicazioni fornite con la nota, di cui all' art. 47, comma 1, della L. 428 del 29/12/1990, prot. n. 0034544 del 6.12.2016 oggetto di concertazione, in base alla quale la somma complessiva trasferita all'ASP Eppi Manica Salvatori risulta essere pari a €. 14.318,89, di cui €. 13.269,86 dal Fondo delle Risorse Decentrate (€. 10.971,61 di risorse stabili ed €. 2.298,25 risorse variabili), ed €. 1.049,03 dal Fondo per lavoro Straordinario;
- c) della cessione della quota del trattamento economico a carico delle risorse Decentrate trasferita dall'UNIONE Valli e Delizie al Comune di Ostellato, quale "zainetto personale del dipendente", quantificata con determinazione n. 130 del 21.03.2019 in complessivi €. 1.388,41, quota annua, relativa rientro presso l'ente di provenienza mediante mobilità per trasferimento dall'Unione Valli e Delizie al Comune di Ostellato, dell'Istruttore amministrativo contabile – Categoria C, posizione economica C3, con contratto a tempo indeterminato, part – time 18 su 36 ore da trasformazione su posto a tempo pieno, con decorrenza dal 01.04.2019;
- d) della quota del trattamento economico a carico delle risorse Decentrate trasferita dal Comune di Argenta all'UNIONE Valli e Delizie, quale "zainetto personale del dipendente",

quantificata con determinazione n. 644 del 23.12.2019, in complessivi € 7.516,53, relativa al trasferimento dal Comune di Argenta all'Unione dei Comuni Valli e Delizie di n. 3 Esperti amministrativi contabili cat. C con decorrenza dal 01/01/2020;

Nella quantificazione Fondo delle Risorse Decentrate dell'Unione per l'anno 2021 si è tenuto conto inoltre di quanto disposto dall'art. 1, comma 870, della L. n. 178/2020 in cui si stabilisce che, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, le risorse destinate, nel rispetto del vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato art. 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

Il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 di complessivi € **324.460,30** =, risulta così suddiviso:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a € **284.456,55=**
- Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a € **40.003,75=.**

Per il solo anno 2021, in base alle indicazioni della Giunta Unione con la deliberazione n. 18 del 07.04.2021, il Fondo destinato alla retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative di € 68.000,00, è stato rideterminato in complessivi € **58.142,00** a seguito:

- della riduzione di € 10.000,00 derivante dal risparmio certo per la temporanea non attribuzione degli incarichi delle posizioni organizzative n.2 e n.3;
- dell'incremento della quota di €142,00, ai sensi dell'art. 1 comma 870 della Legge 178/2020, derivante dai risparmi conseguiti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 in conseguenza dell'attivazione del lavoro agile a fronte del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, come da certificazione del Revisore dei Conti di cui al verbale n. 6 del 27.04.2021,

La riduzione di € 10.000,00 delle risorse destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, ai sensi degli artt. 15 comma 7 e 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo Risorse Decentrate, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le **risorse** che costituiscono la **parte stabile** del Fondo per l'anno **2021**, al netto delle decurtazioni indicate nella sezione III, ammontano a € **284.456,55** e sono così determinate:

- Risorse storiche consolidate – Art. 67 c. 1 CCNL comparto Funzioni Locali 21.05.2018

A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.

Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".

L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Descrizione della fonte del finanziamento		IMPORTO
CCNL 1.4.1999	Art. 14, comma 4 - riduzione 3% delle risorse lavoro straordinario	-
	Art. 15, comma 1, lett. a) - Fondo base previsto per l'anno 1998 comprensivo degli incrementi previsti ai sensi dell'art. 2 -c. 2°- 3° CCNL 16/7/96	-
	Art. 15, comma 1, lett. b) risorse aggiuntive	-
	Art. 15, comma 1, lett. c) risparmi di gestione	-
	Art. 15, comma 1, lett. f) risparmi ex art. 2, c.3, dlgs. 29	-
	Art. 15, comma 1, lett. g) risorse ex led	-
	Art. 15, comma 1, lett. h) risorse ex indennità 1.500.000	-
	Art. 15, comma 1, lett. i)	-
	Art. 15, comma 1, lett. j) risorse pari allo 0,52%	-
	Art. 15, comma 1, lett. l) risorse del personale trasferito	-
	Art. 15, comma 5, risorse per aumento organici (comprensive quote ulteriori trasferimenti DT. 607/2017)	340.864,56
CCNL 5.10.2001	Art. 4, comma 1 incremento 1,1%	-
	Art. 4, comma 2 recupero ria e assegni pers. fino al 31.12.2017	4.552,48
CCNL 22.01.2004	Art. 32, comma 1 incremento 0,62%	-
	Art. 32, comma 2 incremento 0,50%	-
CCNL 09/05/2006	Art. 4 comma 1 incremento 0,50%	-
CCNL 11/04/2008	Art. 8 comma 2 incremento 0,60%	-
Rideterminazione posizioni economiche a seguito di incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05 e n. 1 CCNL 08-09)		-
RISORSE PARTE STABILE ANNO 2017 - ART. 31 CCNL02-05 (A)		345.417,04
RIDUZIONE PER TRASFERIMENTO PERSONALE - Quote personale trasferito ASP parte stabile e rientro dipendente dall'Unione al Comune di provenienza (DT n. 626/2016 e nota informativa prot. n. 34544 del 06/12/16, DT 130 del 21.03.2019)		- 12.360,02
RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 9 C. 2 BIS D.L. 78/2010 convertito in L. 122/10 effettuata nell'anno 2014 – da applicare negli anni successivi		-
TOTALE RIDUZIONI PARTE STABILE APPLICATE NEL 2017 (B)		- 12.360,02
RISORSE DELLA PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017 COME CERTIFICATE DAL REVISORE DEI CONTI (C)=(A)-(B)		333.057,02
Decurtazioni per istituzione del Fondo delle Posizioni Organizzative, pari all'importo destinato alle retribuzioni di posizione e risultato nell'anno 2017		- 70.571,44
Art. 32 c. 7 CCNL 22/01/2004	0,20% Monte salari 2001 - non utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di alta professionalità	-
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1 CCNL 21.05.2018)		262.485,58

– Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità – Art. 67 c. 2 e Art. 70 sexies CCNL 21.05.2018

Descrizione della fonte del finanziamento		IMPORTO
CCNL 21.05.2018	Art. 67 c. 2 lett a) - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	6.739,20
	Art. 67 c. 2 lett b) - importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;	4.015,44
	Art. 67 c. 2 lett c) - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 13° mensilità	5.069,86
	Art. 67 c. 2 lett d) - eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165	-
	Art. 67 c. 2 lett e) -degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	6.146,47
	Art. 67 c. 2 lett f) - tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni - ex art. 15 c. 1 lett. i) CCNI 1/04/99	-
	Art. 67 c. 2 lett g) -degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	-
	Art. 67 c. 2 lett h) -delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a (alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale)	-
	Art. 70 sexies – Le quote di parte stabile che in caso di trasferimento di personale dai Comuni all'Unione confluiscono nella parte stabile del Fondo dell'Unione con corrispondente riduzione del Fondo nell'Ente di provenienza.	-
TOTALE	21.970,97	

Sezione II - Risorse variabili

Le **risorse variabili**, che alimentano il Fondo per l'anno **2021**, senza avere carattere di certezza per gli anni successivi, ai sensi dell'art. 67 c. 3 e dell'art. 70 sexies del CCNL 21.05.2018, ammontano, al netto delle decurtazioni indicate nella sezione III, a **€. 40.003,75**, sono così determinate:

Descrizione della fonte del finanziamento		IMPORTO
CCNL 21.05.2018 ART. 67 C. 3	lett a) - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) - art 43 L. 449/97 (service Asp)	-
	lett b) - della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	-
	lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) (compensi art. 113 D.Lgs. 50/2016) (<i>incentivi ICI</i>)	-
	lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) - NON SOGGETTE AL LIMITE - Incremento del fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19	2.674,00
	lett d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2,lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione,computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	1.392,66
	lett e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo - ex Art. 15, comma 1, lett. m)	-
	lett f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicate (messi notificatori)	-
	lett g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	-

	lett h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 che prevede "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99	-
	lett i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) " alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).ex art.15 c. 5 CCNL 01.04.1999"	18.985,95
	lett j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	-
	lett k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies	-
CCNL 21.05.2018 ART. 70 SEXIES	Comma 4 - Eventuali diversi accordi tra l'Unione e gli enti che trasferiscono personale in merito all'entità delle risorse che confluiscono nel Fondo dell'Unione e che riducono in misura corrispondente i Fondi degli enti, fermo restando il principio che il trasferimento di personale non deve implicare, a livello aggregato, maggiori oneri - Trascinamento dai Comuni di Argenta e Portomaggiore della quota riferita al personale trasferito quantificata in € 17.879,33=, relativa all'incremento dell'1,2% del monte salari 1997	19.249,39
CCNL 21.05.2018 ART. 68 c. 1	Economie anno precedente	-
Totale Risorse		42.302,00
DECURTAZIONE - Quote personale trasferito ASP parte variabile (DT n. 626/2016 e nota informativa prot. n. 34544 del 06/12/16)		- 2.298,25
TOTALE RISORSE VIARIABILI		40.003,75

Si sottolinea che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per € **1.392,66** importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2,lett. b), dell'art. 67 del CCNL

21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

- il trascinarsi dai Comuni di Argenta e Portomaggiore della quota riferita al personale trasferito in Unione relativa all'incremento dell'1,2% del monte salari 1997 previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 quantificata in complessivi € **19.249,39**, (di cui € 17.879,33 relativi ai trasferimenti iniziali del 2015 ed € 1.370,06 relativi ai trasferimenti dal 2020) che al netto delle decurtazioni per il successivo trasferimento del personale del Servizio Minori dell'Unione all'ASP Eppi Manica Salvatori di €. 2.298,25, ammonta per il 2021 a complessivi € **16.951,14**=. Tali risorse sono state trasferite dagli enti all'Unione ai sensi dell'art. 70 sexies, comma 4, del CCNL 21.05.2018;
- l'incremento del fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 per l'importo quantificato in € **2.674,00**, come da certificazione del revisore dei conti, connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 pari a € **8.985,95** per fronteggiare i costi connessi all'obiettivo di mantenimento del servizio di reperibilità su tutto il territorio dei 3 Comuni in base all'organizzazione definita in seguito al conferimento della funzione in Unione da parte del Corpo di Polizia Locale per la remunerazione dell'indennità di reperibilità ai sensi dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- l'incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 pari a € **10.000,00** per incentivare gli obiettivi strategici trasversali dell'ente definiti nel piano performance 2021/2023, annualità 2021;

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Per l'Unione dei Comuni Valli e Delizie l'anno 2015 rappresenta il primo anno di costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate. Esso è frutto del trascinarsi delle risorse dai Comuni, mediante il conferimento (e la corrispondente riduzione) delle quote di fondo appartenenti al singolo Comune, calcolate in misura corrispondente alle risorse destinate al personale trasferito in Unione per ciascun Comune, fatta eccezione per l'art. 15 comma 5, del CCNL 01/04/1999.

Le risorse indicate alla Sezione I e II sono ridotte per effetto dell'applicazione dei vincoli normativi come di seguito indicato, in considerazione che:

- a) la disposizione contenuta nell'art. 14 del citato D.L. n. 78/2010, prevede per gli enti locali la possibilità di assicurare la riduzione delle spese di personale mettendo in atto le disposizioni dettate per le amministrazioni dello stato di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa (art. 1 comma 557, lett. c) della L. 296/2006);
- b) l'articolo 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 stabilisce che: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo*

determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”

Il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente dell'Unione Valli e Delizie 2016 è stato rideterminato con determinazione n. 366 del 29.09.2017, a seguito di ulteriori cessazioni di personale intervenute a fine dell'anno 2016, in complessivi € 377.220,17, di cui soggetti al limite di cui all'art.1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 per € 373.211,82 e componenti escluse dal limite per € 4.008,35;

Rilevato che ai fini del rispetto del vincolo sulle risorse destinate al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, l'importo del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 deve essere rideterminato, ai fini della quantificazione del tetto massimo dello stesso da applicarsi dall'anno 2020, in complessivi € 369.031,66, al netto delle voci “escluse” dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, a seguito del trasferimento:

- della quota del trattamento economico a carico delle risorse Decentrate dal Comune di Argenta all'UNIONE Valli e Delizie, quale “zainetto personale del dipendente”, quantificata con determinazione n. 607 del 28.12.2016, in complessivi €. 2.961,58, risorse di parte stabile, relativa all'assunzione mediante mobilità per trasferimento dal Comune di Argenta all'Unione dei Comuni Valli e Delizie del dipendente con profilo di “Funzionario attività amministrative contabili” cat. D3 (D4) con decorrenza dal 01/01/2017;
- della quota del trattamento economico a carico delle risorse Decentrate dell'UNIONE Valli e Delizie all'ASP Eppi Manica Salvatori, quale “zainetto personale delle dipendenti”, quantificata con determinazione n. 626 del 30.12.2016, in complessivi €. 13.269,86 di cui €. 10.971,61 di risorse stabili ed €. 2.298,25 risorse variabili, relativa trasferimento del personale dell'Unione Valli e Delizie dell'Area Minori all'ASP Eppi Manica Salvatori dal 01.01.2017;
- della quota del trattamento economico a carico delle risorse Decentrate trasferita dall'UNIONE Valli e Delizie al Comune di Ostellato, quale “zainetto personale del dipendente”, quantificata con determinazione n. 130 del 21.03.2019 in complessivi € 1.388,41, relativa rientro presso l'ente di provenienza mediante mobilità per trasferimento dall'Unione Valli e Delizie al Comune di Ostellato, dell'Istruttore amministrativo contabile – Categoria C, posizione economica C3, con contratto a tempo indeterminato, part – time 18 su 36 ore da trasformazione su posto a tempo pieno, con decorrenza dal 01.04.2019;
- della quota del trattamento economico a carico delle risorse Decentrate trasferita dal Comune di Argenta all'UNIONE Valli e Delizie, quale “zainetto personale del dipendente”, quantificata con determinazione n. 644 del 23.12.2019, in complessivi €. 7.516,53, relativa al trasferimento dal Comune di Argenta all'Unione dei Comuni Valli e Delizie di n. 3 Esperti amministrativi contabili cat. C con decorrenza dal 01/01/2020;

Sul Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 non risultano applicate riduzioni ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, in quanto già in fase di costituzione il Fondo (al netto delle componenti escluse dal limite) non supera l'importo del limite del Fondo per l'anno 2016 rideterminato.

– **Riduzioni del fondo per la parte stabile**

In applicazione delle disposizioni contrattuali, alle risorse della parte stabile del Fondo per l'anno 2021, come quantificato nella Sezione I, sono state applicate le seguenti riduzioni:

Descrizione della tipologia di riduzione	IMPORTO
SALARIO ACCESSORIO DESTINATO AL PERSONALE TRASFERITO (correlato a personale n. 4 dipendenti trasferiti all'ASP EPPi MANICA SALVATORI ed al rientro di n. 1 unità di personale all'ente di appartenenza)	12.360,02
Decurtazioni per istituzione del Fondo delle Posizioni Organizzative, pari all'importo destinato alle retribuzioni di posizione e risultato nell'anno 2017	70.571,44
Riduzione parte stabile art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	-
TOTALE RIDUZIONE PARTE STABILE	82.931,46

– **Riduzioni del fondo per la parte variabile**

In applicazione delle disposizioni contrattuali, alle risorse della parte variabile del Fondo per l'anno 2021, come quantificato nella Sezione I, sono state applicate le seguenti riduzioni:

Descrizione della tipologia di riduzione	IMPORTO
SALARIO ACCESSORIO DESTINATO AL PERSONALE TRASFERITO (correlate a n. 4 dipendenti trasferiti all'ASP EPPI MANICA SALVATORI)	2.298,25
Riduzione parte stabile art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	-
TOTALE RIDUZIONE PARTE STABILE	2.298,25

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

Descrizione	Importo
<u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, (determinato dal totale della sezione 1 comprensivo delle decurtazioni quantificate nella sezione 3)</u>	284.456,55
<u>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, (determinato dal totale della sezione 2 comprensivo delle decurtazioni quantificate nella sezione 3)</u>	40.003,75
<u>Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti.</u>	324.460,30

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

La contrattazione collettiva nazionale del personale non dirigente in più di un caso ha disciplinato rapporti bidirezionali tra Fondo e Bilancio. Questa disposizione, peraltro confermata dall'art. 1 comma 193 della Legge n. 266/2005, ha dato luogo a due diverse contabilità contrattuali del Fondo:

- la prima è quella di esporre il Fondo al lordo delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso, al fine di presentare in ogni caso alla certificazione un ammontare verificabile indipendentemente dall'uso *pro-tempore* (dentro o fuori il Fondo) che di questo viene fatto;
- la seconda modalità è quella di presentare alla certificazione il Fondo al netto di tali risorse.

L'Unione dei Comuni Valli e Delizie ha ritenuto di esporre il Fondo al lordo di tali risorse.

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse del Fondo come definite con atto dell'Amministrazione, aventi natura obbligatoria e non oggetto di negoziazione sono di seguito specificate:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Progressioni orizzontali storiche art. 16 CCNL 21.05.2018	98.578,27
Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004 (escluso pers. t.d. e neo assunti)	26.111,85
Ex indennità di direzione e staff VIII q.f. art. 17, comma 3, CCNL 1/4/1999	-
TOTALE	124.690,12

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto decentrato integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Nuove progressioni orizzontali dal 01.01.2021 art. 16 CCNL 21.05.2018	11.300,00
Indennità Condizioni di Lavoro art. 70 bis CCNL 21.05.2018	500,00
Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL 21.05.2018	23.000,00
Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 2 del CCNL 21.05.2018	1.550,00
Indennità di Servizio Esterno - art. 56 sexies CCNL 21/05/2018 (Polizia Locale)	7.300,00
Indennità di Funzione - art. 56 sexies CCNL 21/05/2018 (Polizia Locale)	10.450,00
Indennità di Turno (art. 23 CCNL 21.05.2018)	62.000,00
Indennità di reperibilità art. 24 CCNL 21.05.2018	13.500,00

Maggiorazione per servizio prestato nel giorno di riposo settimanale art. 24, c. 1 CCNL 14/09/00	200,00
Premio eccellenza art. 69 CCNL 21.05.2018	2.710,95
Performance Organizzativa art. 68 c. 2 lett a) CCNL 21.05.2018	10.000,00
Performance Individuale art. 68 c. 2 lett b) CCNL 21.05.2018	57.259,23
Compensi Incentivazione ICI (art. 68 c. 2 lett g) di cui alle risorse dell'art. 67c. 23 lett. C) CCNL 21.05.2018)	-
TOTALE	199.770,18

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione I)	€ 124.690,12
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione II)	€ 199.770,18
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III)	€ 0
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo).	€ 324.460,30

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Si evidenzia altresì che il fondo di cui sopra è stato esposto al netto:

- degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;
- gli incentivi per recupero dell'evasione IMU e TARI di cui all'art. 1 c. 1091 L. 145/2017 se ed in quanto dovuti (quantificati in euro 0 nel 2021);

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Di seguito viene data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale:

a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Si attesta che le destinazioni aventi natura certa e continuativa pari a € 135.990,12, totale della sezione I più le risorse destinate alle nuove progressioni orizzontali, trovano ampia copertura nelle risorse stabili del fondo quantificate in € 284.456,55.

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

Se si amplia il concetto di destinazioni aventi natura certa e continuativa perché strettamente legate a scelte gestionali dell'ente, l'importo risulta pari a € 254.490,12 (245.504,17+8.985,95) comunque inferiore all'ammontare delle risorse stabili del fondo.

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP), approvato con delibera di G.U. n. 40/2020 e successivamente recepito integralmente nel nuovo "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" approvato con delibera di G.U. n. 89 del 23/12/2019, e successivamente riapprovato con modifiche con delibera di G.U. n. 17 del 11/03/2020, è stato costruito nel rispetto dei principi di cui alla D.Lgs. 150/2009, e prevede quanto segue:

"L'Ente promuove l'utilizzo di sistemi premiali finalizzati alla valorizzazione di comportamenti organizzativi e individuali che esprimano il pieno conseguimento della funzionalità amministrativa e la corretta attuazione delle politiche istituzionali allo scopo di corrispondere alle esigenze della collettività, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, oltre che di trasparenza e prevenzione della corruzione.

L'attivazione dei sistemi premiali è subordinata alla effettiva rilevazione del conseguimento di comprovati risultati di gestione che si rivelino "utili", "migliorativi" o comunque espressione dei principi di correttezza e "buon andamento" dell'Amministrazione, nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Gli strumenti di incentivazione che l'ente può utilizzare per premiare il merito sono:

- a. Premi annuali individuali e/o collettivi (per le posizioni organizzative, i dirigenti ed il segretario tali premi coincidono con la retribuzione di risultato)
- b. Maggiorazione del premio individuale (per il personale non dirigente ai sensi dell'art. 69 del CCNL FL 21/05/2018)
- c. Progressioni economiche (per il personale non dirigente ai sensi dell'art. 16 del CCNL FL 21/05/2018).

I criteri generali per l'attribuzione delle premialità collettive e individuali sono stabiliti, in conformità alle norme di legge, alle prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali, nel rispetto del sistema delle relazioni con le organizzazioni sindacali, così come previsto dall'ordinamento vigente.

I criteri di valutazione della premialità, a livello di unità organizzativa, in relazione alle competenze attribuite, dovranno tenere conto, sia del risultato conseguito, sia del rispetto degli adempimenti previsti dalle norme di legge e degli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

In ogni caso è tassativamente escluso l'utilizzo di sistemi premiali diretti, indistintamente a tutto il personale, senza alcun criterio di selezione e valutazione.

Le risorse destinate alla premialità possono essere attribuite ai dipendenti solo a seguito di validazione dei risultati conseguiti da parte dell'organismo di valutazione.

La valutazione individuale è preordinata al riconoscimento dei premi spettanti a ciascun dipendente per i risultati raggiunti dall'organizzazione e per il merito avuto nel raggiungimento di tali risultati. Tali premi si inquadrano nell'ambito più generale della politica retributiva dell'ente e concorrono a formare insieme agli altri elementi la retribuzione di ciascun dipendente.

I premi spettanti a ciascun dipendente sono correlati ai risultati connessi alla performance organizzativa ed individuale valutata in relazione:

- a) ai risultati connessi ad obiettivi trasversali di particolare rilevanza eventualmente individuati;
- b) ai risultati connessi agli obiettivi gestionali di settore;
- c) alle competenze individuali.

I premi di cui alla precedente lettera a) si intendono, per il personale non dirigente, “premi correlati alla performance organizzativa” di cui all’art. 68 comma 2, lettera a) del CCNL FL 21/05/2018.

I premi di cui alla lettera b) e c), connessi al punteggio delle schede di valutazione, sono da intendersi per il personale non dirigente “premi correlati alla performance individuale” di cui all’art. 68 comma 2, lettera b) del CCNL FL 21/05/2018.

I premi di cui alla lettera a), b) e c), coincidono per le posizioni organizzative, i dirigenti ed il segretario con la retribuzione di risultato.”

Tutto il sistema prevede la supervisione del Nucleo di valutazione.

Per le motivazioni sopraesposte si può attestare il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi.

c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Le nuove progressioni orizzontali previste dall’ipotesi del CCI sono realizzate nel rispetto del principio di selettività secondo i criteri indicati all’art. 4 del CCI 2019/2021 e all’art. 16 del CCNL 21/05/2018.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2020.

Descrizione della fonte del finanziamento	FONDO 2021	FONDO 2020	differenza 2021/2020	Limite 2016 - rideterminato per trasferimento dipendenti	
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'					
Risorse storiche					
Risorse Decentrate Parte Stabile anno 2017	345.417,04	345.417,04	-	342.473,06	
Art. 32 c. 7 CCNL 22/01/2004 - 0,20% M.S. 2001 Alte professionalità	-	-	-	-	
Decurtazione permanente (Art. 1, comma 456, L. 147/2013 - art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010)	-	-	-	-	
Decurtazione permanente per trasferimento personale Asp	- 10.971,61	- 10.971,61	-	- 10.971,61	
Decurtazione permanente per trasferimento/rientro dipendente al Comune di appartenenza	- 1.388,41	- 1.388,41	-	- 1.388,41	
Decurtazione Fondo Posizioni Organizzative (Retribuzione di Posizione e di Risultato)	- 70.571,44	- 70.571,44	-	-	
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1 CCNL 21.05.2018)	262.485,58	262.485,58	-	330.113,04	
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità - Esclusi dal LIMITE di cui all'art. 23 c. 2 del D.lgs. 75/2017					
CCNL 21.05.2018	Art. 67 c. 2 lett a) - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	6.739,20	6.739,20	-	-
	Art. 67 c. 2 lett b) - importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;	4.015,44	4.015,44	-	-
Totale incrementi Risorse parte stabile ESCLUSI dal LIMITE		10.754,64	10.754,64	-	-
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità - Inclusi dal LIMITE di cui all'art. 23 c. 2 del D.lgs. 75/2017					
CCNL 21.05.2018	Art. 67 c. 2 lett c) - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 13° mensilità	5.069,86	2.862,46	2.207,40	-
	Art. 67 c. 2 lett d) - eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165	-	-	-	-

	Art. 67 c. 2 lett e) -degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	6.146,47	6.146,47	-	6.146,47
	Art. 67 c. 2 lett f) - tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni - ex art. 15 c. 1 lett. i) CCNI 1/04/99	-	-	-	-
	Art. 67 c. 2 lett g) -degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	-	-	-	-
	Art. 67 c. 2 lett h) -delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a (alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale)	-	-	-	-
	Art. 70 sexies – Le quote di parte stabile che in caso di trasferimento di personale dai Comuni all'Unione confluiscono nella parte stabile del Fondo dell'Unione con corrispondente riduzione del Fondo nell'Ente di provenienza.	-	-	-	-
Totale incrementi Risorse parte stabile INCLUSI nel LIMITE		11.216,33	9.008,93	2.207,40	6.146,47
TOTALE RISORSE FISSE aventi carattere di certezza e stabilità		284.456,55	282.249,15	2.207,40	336.259,51
RISORSE VARIABILI					
<i>Risorse variabili</i>					
<i>Poste variabili sottoposte al limite dell'art 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017</i>					
CCNL 21.05.2017 8 ART. 67 comma 3	lett a) - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) - art 43 L. 449/97	-	-	-	-
	lett b) - della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	-	-	-	-
	lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) (<i>incentivi ICI</i>)	-	-	-	9.250,00
	lett d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2,lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione,computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	1.392,66	399,01	993,65	-
	lett e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo - ex Art. 15, comma 1, lett. m)	-	-	-	-

	lett f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicate (messi notificatori)	-	-	-	-
	lett g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco	-	-	-	-
	lett h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 che prevede "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99	-	-	-	-
	lett i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) " alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).ex art.15 c. 5 CCNL 01.04.1999"	18.985,95	17.500,00	1.485,95	6.571,01
	lett j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	-	-	-	-
	lett k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento	-	-	-	-
CCNL 21.05.201 8 ART. 70 SEXIES	Comma 4 - Eventuali diversi accordi tra l'Unione e gli enti che trasferiscono personale in merito all'entità delle risorse che confluiscono nel Fondo dell'Unione e che riducono in misura corrispondente i Fondi degli enti, fermo restando il principio che il trasferimento di personale non deve implicare, a livello aggregato, maggiori oneri	19.249,39	19.249,39	-	19.249,39
	Decurtazione permanente per trasferimento personale Asp	- 2.298,25	- 2.298,25	-	- 2.298,25
	Totale Risorse Variabili sottoposte al LIMITE	37.329,75	34.850,15	2.479,60	32.772,15
Poste variabili NON sottoposte all'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010					
CCNL 21.05.201 8	lett a) - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) - art 43 L. 449/97 (service Asp)	-	-	-	4.008,35
	Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) - Compensi art. 113 D.Lgs. 50/2016 e Incentivi IMU/TARI – Ordine Pubblico per Covid -19	-	13.026,00 (ordine pubblico) 6.003,14(IM U/TARI) (*)	- 19.029,14	-

lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) - NON SOGGETTE AL LIMITE - Incremento del fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19	2.674,00	-	2.674,00	-
Art. 56 ter - Somme di cui alla art. 22, comma 3-bis, del D.L. N. 50/2017	-	-	-	-
Art. 70 ter - Compensi ISTAT	-	-	-	-
Art. 68 c. 1 - Somme non utilizzate l'anno precedente	-	-	-	-
Totale Risorse Variabili NON sottoposte al LIMITE	2.674,00	19.029,14	-16.355,14	4.008,35
TOTALE RISORSE VARIABILI	40.003,75	53.879,29	-13.875,54	36.780,50
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE				
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	284.456,55	282.249,15	2.207,40	336.259,51
RISORSE VARIABILI	40.003,75	53.879,29	-13.875,54	36.780,50
TOTALE RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	324.460,30	336.128,44	-11.668,14	373.040,01
- RISORSE STABILI NON soggette al limite (art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017)	-10.754,64	-10.754,64	-	-
- RISORSE VARIABILI NON soggette al limite (art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017)	-2.674,00	-19.029,14	16.355,14	-4.008,35
TOTALE RISORSE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE SOGGETTE AL LIMITE	311.031,66	306.344,66	4.687,00	369.031,66
STANZIAMENTO delle Posizioni Organizzative (Retribuzione di Posizione e di Risultato) Storico	68.000,00	68.000,00	-	-
Art. 15 comma 7 riduzione risorse destinate alla retribuzione di Posizione e di Risultato delle PO	-10.000,00	-5.313,00	-4.687,00	-
TOTALE RISORSE DELLO STANZIAMENTO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SOGGETTE AL LIMITE	58.000,00	62.687,00	-4.687,00	-
STANZIAMENTO delle Posizioni Organizzative (Retribuzione di Posizione e di Risultato) NON SOGGETTE AL LIMITE - Quote economie da buoni pasto - art. 1 c. 870 della Legge Bilancio 2021	142,00	-	142,00	-
TOTALE RISORSE DELLO STANZIAMENTO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E	58.142,00	62.687,00	-4.545,00	-
TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	369.031,66	369.031,66	0,00	369.031,66

(*) importo definitivo quantificato dopo la sottoscrizione del CCI 2020

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2020.

Descrizione	Fondo 2021	Fondo 2020 pre consuntivo	differenza 2021/2020	per memoria 2016
Programmazione di utilizzo del fondo				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
Progressioni orizzontali storiche art. 16 CCNL 21.05.2018	98.578,27	106.043,73	- 7.465,46	103.527,07
Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004 (escluso pers. t.d. e neo assunti)	26.111,85	23.632,65	2.479,20	28.610,76
Ex indennità di direzione e staff VIII q.f. art. 17, comma 3, CCNL 1/4/1999	-	-	-	1.549,44
Posizioni Organizzative e Alte Professionalità	-	-	-	68.298,82
Altro	-	-	-	-
Totale	124.690,12	129.676,38	- 4.986,26	201.986,09
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa				
Nuove progressioni orizzontali art. 16 CCNL 21.05.2018	11.300,00	7.822,59	3.477,41	-
Indennità Condizioni di Lavoro art. 70 bis CCNL 21.05.2018 - Rischio/Disagio/Maneggio Valori	500,00	500,00	-	10.589,62
Indennità per specifiche responsabilità - art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL 21.05.2018	23.000,00	20.100,00	2.900,00	25.540,28
Indennità per specifiche responsabilità - art. 70 quinquies, comma 2 del CCNL 21.05.2018	1.550,00	1.550,00	-	-
Maggiorazione per servizio prestato nel giorno di riposo settimanale art. 24, c. 1 CCNL 14/09/00	200,00	200,00	-	117,37
Indennità di turno art. 23 CCNL 21.05.2018	62.000,00	55.331,25	6.668,75	57.103,76
Indennità di reperibilità art. 24 CCNL 21.05.2018	13.500,00	13.106,42	393,58	7.488,44
Indennità di Servizio Esterno - art. 56 sexies CCNL 21/05/2018 (Polizia Locale)	7.300,00	7.300,00	-	-
Indennità di Funzione - art. 56 sexies CCNL 21/05/2018 (Polizia Locale) dal 01/06/2018 (7/12 di 8.100,00)	10.450,00	9.450,00	1.000,00	-
Premio eccellenza art. 69 CCNL 21.05.2018	2.710,95	2.540,56	170,39	-
Performance operative ed Individuale art. 68 c. 2 lett b) CCNL 21.05.2018 (performance individuale)	57.259,23	65.128,52	-	54.193,22
Performance Strategica/Operativa art. 68 c. 2 lett a) CCNL 21.05.2018 performance organizzativa)	10.000,00	4.000,00	6.000,00	6.729,95

Compensi Incentivazione ICI (art. 68 c. 2 lett g) di cui alle risorse dell'art. 67c. 23 lett. C) CCNL 21.05.2018)	-	-	-	4.759,38
Service ASP (art. 68 c. 2 lett g) di cui alle risorse dell'art. 67c. 23 lett. C) CCNL 21.05.2018)	-	-	-	2.108,35
Compensi incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	-	-	-	-
Indennità per Ordine pubblico Covid - 19	-	13.026,00	- 13.026,00	
Incentivi IMU	-	6.003,14	- 6.003,14	
Altro (somme non erogabili per parziale realizzazione obiettivi o incentivazione ICI o altre servizi finanziati con risorse variabili)	-	393,58	- 393,58	6.603,71
Totale	199.770,18	206.452,06	1.187,41	175.234,08
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>				
Altro	-	-	-	-
Totale	324.460,30	336.128,44	-11.668,14	377.220,17
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione				
Non regolate dal decentrato	124.690,12	129.676,38	-4.986,26	201.986,09
Regolate dal decentrato	199.770,18	206.452,06	-6.681,88	175.234,08
Economie da riportare anno successivo	-	-	-	-
Ancora da regolare	-	-	-	-
Totale	324.460,30	336.128,44	-11.668,14	377.220,17

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 01111.01.11070005 "Fondo salario accessorio – Oneri diretti", all'interno del MACROAGGREGATO 1 (Redditi di lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2021/2023.

Tutte le somme relative agli oneri previdenziali ed assistenziali riflessi calcolati sul fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 01111.01.11070006 "Oneri a carico ente su Fondo Salario accessorio" all'interno del MACROAGGREGATO 1 (Redditi di lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2021/2023;

L'IRAP e' imputata in un unico capitolo di spesa cap. 01111.02.17080005 "IRAP su Fondo Salario accessorio" all'interno del MACROAGGREGATO 2 (Imposte e tasse a carico dell'ente) del bilancio di previsione 2021/2023.

All'interno dei capitoli suindicati sono finanziate anche le somme del Fondo delle Posizioni Organizzative di cui all'art. 15 del CCNL 21/05/2018.

Le uniche eccezioni sono le risorse per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, gli incentivi per recupero dell'evasione IMU e TARI e le somme per incentivi ISTAT previsti in appositi stanziamenti di bilancio.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*"

L'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo ultimo paragrafo stabilisce che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore

medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

Con il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), nelle premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Riscontrato che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii., con l'approvazione del Decreto attuativo del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno del 17/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/04/2020, nonché con la successiva circolare esplicativa (ULM_FP-0000974-A-08/06/2020), e' applicabile solo ai Comuni e non alle Unioni.

Come evidenziato sopra il fondo del 2021 rispetta il limite del 2016 così come previsto dall'art 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017.

Sul Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 non risultano applicate riduzioni ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, in quanto già in fase di costituzione il Fondo (al netto delle componenti escluse dal limite) non supera il limite pari al Fondo dell'anno 2016, come rideterminato in seguito al trasferimento di personale dall'Unione e verso l'Unione nel corso degli anni.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo delle Risorse Decentrate di all'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21/05/2018, per l'anno 2021 pari a € **324.460,30=** ed il Fondo per le Posizioni Organizzative per l'anno 2021 di €. **58.142,00** oltre agli oneri riflessi e IRAP a carico ente (per un totale di € € 514.048,13), trova copertura nel Bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2021 e 2022 dell'Unione Valli e Delizie.

La spesa complessiva del Fondo delle Risorse Decentrate e del Fondo delle Posizioni Organizzative per l'anno 2021, pari a €. **514.048,13** comprensiva degli oneri riflessi e dell'IRAP, tenuto conto delle nuove regole della contabilità di cui al d.Lgs. 118/2016, viene distinta tra quanto esigibile presumibilmente entro il 31.12.2021 e quanto dopo l'anno, così come di seguito indicato:

Tipologia di spesa	Importo presumibilmente esigibile nell'anno 2021	Importo non esigibile entro 2021 - riportato tramite FPV sul 2022	Importo TOTALE ANNO 2021
Fondo risorse decentrate e Fondo Posizioni Organizzative	€ 282.872,30	€ 99.730,00	€ 382.602,30
Contributi assistenziali e previdenziali	€ 73.726,47	€ 25.150,00	€ 98.876,47
Irap	€ 24.124,36	€ 8.445,00	€ 32.569,36
	€ 380.723,13	€ 133.325,00	€ 514.048,13

Si specifica che la spesa di cui sopra risulta suddivisa tra i due fondi come segue:

Fondo Risorse Decentrate di all'art. 67 del CCNL 21/05/2018

Tipologia di spesa	Importo presumibilmente esigibile nell'anno 2021	Importo non esigibile entro 2021 - riportato tramite FPV sul 2022	Importo TOTALE FONDO ANNO 2021
Fondo risorse decentrate	€ 236.970,30	€ 87.490,00	€ 324.460,30
Contributi assistenziali e previdenziali	€ 61.880,78	€ 22.150,00	€ 84.030,78
Irap	€ 20.212,29	€ 7.395,00	€ 27.607,29
	€ 319.063,37	€ 117.035,00	€ 436.098,37

Fondo Posizione Organizzative

Tipologia di spesa	Importo presumibilmente esigibile nell'anno 2021	Importo non esigibile entro 2021 - riportato tramite FPV sul 2022	Importo TOTALE FONDO ANNO 2021
Fondo Posizioni Organizzative	€ 45.902,00	€ 12.240,00	€ 58.142,00
Contributi assistenziali e previdenziali	€ 11.845,69	€ 3.000,00	€ 14.845,69
Irap	€ 3.912,07	€ 1.050,00	€ 4.962,07
	€ 61.659,76	16.290,00	€ 77.949,76

La spesa complessiva di **€ 380.723,13** connessa alla parte del fondo delle Risorse Decentrate e del Fondo delle posizioni organizzative anno 2021 che si ritiene esigibile, presumibilmente, entro il 31.12.2021 trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2021– precisamente nei seguenti capitoli di PEG:

Capitolo	Descriz. Capitolo	Importo
01111.01.11070005	Fondo salario accessorio – Oneri diretti	€ 282.872,30
01111.01.11070006	Oneri a carico ente su Fondo Salario accessorio	€ 73.726,47

01111.02.17080005	IRAP su Fondo Salario accessorio	€ 24.124,36
-------------------	----------------------------------	-------------

La spesa complessiva di **€ 133.325,00** presumibilmente non esigibile entro il 31.12.2021 trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2021 – attraverso finanziamento con FPV, precisamente nei seguenti capitoli di PEG:

Capitolo	Descriz. Capitolo	Importo
01111.01.11070005	Fondo salario accessorio – Oneri diretti	€ 99.730,00
01111.01.11070006	Oneri a carico ente su Fondo Salario accessorio	€ 25.150,00
01111.02.17080005	IRAP su Fondo Salario accessorio	€ 8.445,00

Si evidenzia altresì che gli importi di cui sopra non contemplano i seguenti incentivi di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 esclusi dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017:

- incentivi ISTAT per i componenti dell'ufficio di censimento di cui all'art. 70 del CCNL 21/05/2018 che rientrano nelle risorse trasferite dall'ISTAT e che sono opportunamente previsti in spesa in apposito stanziamento di bilancio;
- gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 opportunamente previsti in spesa in apposito stanziamento di bilancio;
- gli incentivi per recupero dell'evasione IMU e TARI di cui all'art. 1 c. 1091 L. 145/2017 opportunamente previsti in spesa in apposito stanziamento di bilancio.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto ed effettuate le verifiche contabili/amministrative e giuridiche necessarie, si attesta che la costituzione del fondo anno 2021 comporta costi compatibili con i vincoli di bilancio e con i vincoli contenuti nelle leggi in materia, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 s.m.i. e dal D.Lgs. 75/2017.

Per la certificazione di cui agli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. a conclusione del processo di controllo di competenza, volto a verificare che gli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo delle risorse Decentrate e del fondo delle Posizioni Organizzative per l'anno 2021 e dall'applicazione della CCI per l'anno 2021 siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale, dalle leggi in materia e dal bilancio, si trasmette:

1. Linee di indirizzo alla contrattazione decentrata per l'anno 2021 approvate con delibera di G.U. n. 18 del 07.04.2021;
2. Ipotesi di CCI parte economica 2021 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il personale non dirigente sottoscritta il 30.06.2021;

3. La presente Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria, redatta in base agli schemi approvati con Circolare RGS n. 25 del 19.7.2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/., opportunamente modificati coerentemente con il nuovo CCNL 21/05/2018 ed i vincoli normativi.

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane
dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie
Dr.ssa Elena Bertarelli
f.to digitalmente

Il Dirigente del Settore Finanze
dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie
Dr.ssa Travasoni Patrizia
f.to digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).

PARERE n. 11 del 27.07.2021
DEL REVISORE DEI CONTI DELL'UNIONE VALLI E DELIZIE
sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate anno 2021 e
sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente)
parte economica per l'anno 2021 dell'Unione Valli e Delizie

Il giorno 27.07.2021 la sottoscritta, Raggi Micaela, in qualità di Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie della provincia di Ferrara, nominata con Delibera Consiliare n. 29 del 30.07.2019, esaminata la documentazione trasmessa dal Settore Risorse Umane dell'Unione medesima, esprime di seguito il proprio motivato parere sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) parte economica per l'anno 2021 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

Premesso che con prot. Unione 21245 del 22/07/2021 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione della costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2021 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto collettivo Integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritto il 30/06/2021 connesso al CCI triennio 2019/2021 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo – Parte economica anno 2021 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF – IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note applicative/>)
- La deliberazione di GU n. 18 del 07/04/2021 avente ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo per la contrattazione collettiva integrativa anno 2021 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie";
- L'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritto il 30/06/2021 connesso al CCI triennio 2019/2021 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 21.05.2018 per "Costituzione ed utilizzo fondo risorse decentrate anno 2021" e relativi allegati;

Visti:

- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";
- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...";
- l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";

- l'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *"nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale**, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;
- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Visti:

- l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), in cui nelle premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Riscontrato che l'art. 33, *comma 2*, del D.L. n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii., con l'approvazione del Decreto attuativo del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno del 17/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/04/2020 nonché con la successiva circolare esplicativa (ULM_FP-0000974-A-08/06/2020), **e' applicabile solo ai comuni e non alle Unioni**;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto che l'Unione risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 562 della Legge n. 296 del 27.12.2006 nonché del disposto normativo di cui all'art. 32 comma 5 del TUEL, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate nel corso dell'anno dal Servizio Risorse Umane dell'Unione;

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

Preso atto:

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
 - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.
- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 dell'Unione Valli e Delizie, è stato quantificato, per la parte stabile, con determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 84 del 04/03/2021 in complessivi €. **284.456,55=**, al lordo delle componenti escluse dal limite, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
- che il limite del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dall'anno 2020 è rideterminato a seguito del trasferimento del personale verso e da l'Unione in complessivi **€ 369.031,66**;
- che con delibera di G.U. n. 46 del 30.07.2018, ai sensi dell'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018, l'importo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative **istituite dal 01/09/2018** è stato definito in complessivi € 68.000,00=;
- che per il solo anno 2021, a seguito delle indicazioni fornita dalla Giunta dell'Unione formulate nelle linee di indirizzo alla contrattazione integrativa, le risorse del Fondo destinato alla retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, sono ridotte per un importo pari €. 10.000,00, il risparmio certo derivante dalla temporanea non attribuzione dell'incarico delle posizioni organizzative n.2 e n.3, rideterminando il Fondo in complessivi € 58.000,00;
- che la suindicata riduzione del Fondo destinato alla retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative di € 10.000,00, ai sensi degli artt. 15 comma 7 e 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo Risorse Decentrate , attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Visto l'art. 1, comma 870, della L. n. 178/2020 in cui si stabilisce che, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, le risorse destinate, nel rispetto del vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione

integrativa, in deroga al citato art. 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;

Richiamato il proprio parere di cui al verbale n. 6 del 27.04.2021 assunto al prot. Unione n. 12321 del 27.04.2021, con cui sono stati certificati positivamente i risparmi conseguiti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 870 della Legge 178/2020, che possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga all'articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo:

- **per il PERSONALE DEI LIVELLI**, quantificati in complessivi € 3.552,07, il cui importo destinabile al fondo delle risorse decentrate depurato degli oneri previdenziali e dell'IRAP, ammonta ad **€ 2.674,00** (accantonati in avanzo vincolato in sede di rendiconto);
- **POSIZIONI ORGANIZZATIVE**, quantificati in complessivi € 189,76, il cui importo destinabile allo stanziamento per le retribuzioni di posizioni e di risultato delle posizioni depurato degli oneri previdenziali e dell'IRAP, ammonta ad **€ 142,00** (accantonati in avanzo vincolato in sede di rendiconto);

Rilevato che lo stanziamento per la retribuzione di Posizione di risultato delle posizioni organizzative dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per l'anno 2021, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito fornite con deliberazione di G.U. n. 18 del 07.04.2021 nonché del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, è quantificato in complessivi **€ 58.142,00**

Rilevato che il Fondo delle risorse decentrate dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per l'anno 2021, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili fornite con deliberazione di G.U. n. 18 del 07.04.2021, del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, nonché di quanto contemplato dall'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, è quantificato in complessivi **€ 324.460,30**;

Riscontrato che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie di complessivi **€ 324.460,30** =, risulta così suddiviso:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a **€ 284.456,55=**
- Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a **€ 40.003,75=.**

Rilevato che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per € 1.392,66 importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il trascinarsi dai Comuni di Argenta e Portomaggiore della quota riferita al personale trasferito in Unione relativa all'incremento dell'1,2% del monte salari 1997 previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 quantificata in complessivi € 19.249,39, (di cui € 17.879,33 relativi ai trasferimenti iniziali del 2015 ed € 1.370,06 relativi ai trasferimenti dal 2020) che al netto delle decurtazioni per il successivo trasferimento del personale del Servizio Minori dell'Unione all'ASP Eppi Manica Salvatori di € 2.298,25, ammonta per il 2021 a complessivi € 16.951,14=. Tali risorse sono state trasferite dagli enti all'Unione ai sensi dell'art. 70 sexies, comma 4, del CCNL 21.05.2018;
- l'incremento del fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 per l'importo quantificato in € 2.674,00, come da certificazione del revisore dei conti, connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 pari a € 8.985,95 per fronteggiare i costi connessi all'obiettivo di mantenimento del servizio di reperibilità su tutto il territorio dei 3 Comuni in base all'organizzazione definita in seguito al conferimento della funzione in Unione da parte del Corpo di Polizia Locale per la remunerazione dell'indennità di reperibilità ai sensi dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

- l'incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 pari a € 10.000,00 per incentivare gli obiettivi strategici trasversali dell'ente definiti nel piano performance 2021/2023, annualità 2021;

Rilevato, tenuto conto di quanto contemplato dall'art. 40, comma 3-quinques del D.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 67, comma 6, del CCNL FL del 21.05.2018, stante anche le disponibilità di bilancio, che sussistano le condizioni per prevedere risorse variabili del fondo ai sensi del medesimo art. 67, comma 3, lettera i, del medesimo CCNL, fino alla concorrenza dei limiti di cui al menzionato l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, per un importo pari a complessivi € 17.500,00;

Preso atto altresì del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative come risulta dalla relazione illustrativa e tecnico finanziaria al CCI 2021;

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018;
- che il fondo per l'anno 2021 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo parte economica anno 2021 sottoscritto il 30/06/2021 per il personale non dirigente connesso al CCI triennio 2019/2021 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 30/06/2021 di CCI parte economica anno 2021 connesso al CCI per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019 ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente dell'Unione Valli e Delizie relativamente all'anno 2021 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- il rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 30/06/2021 di CCI parte economica anno 2021 connesso al CCI per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

IL REVISORE UNICO

Raggi Micaela
F.to Digitalmente